

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, BREGANZE, CAIAZZA,
GUARIENTO, RINALDI, SAVIO EMANUELA, BUZZI, COLLESELLI,
DE ZAN, DOSSETTI, FUSARO, RACCHETTI, RAMPA**

Presentata il 31 marzo 1965

Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — In armonia con gli scopi perseguiti dal « Piano di sviluppo della scuola », attualmente allo studio dei competenti organi, la presente proposta di legge vuole inserirsi nelle finalità generali di progresso degli studi e della cultura, in rispondenza specifica al principio contenuto nel primo comma dell'articolo 9 della Costituzione con il quale è statuito che la « Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica ». In concreto essa intende porre tutti i presidi e gli insegnanti di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, i quali siano in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza e siano proposti per un incarico di insegnamento universitario, nella condizione di svolgere effettivamente e proficuamente il loro compito universitario e insieme dedicarsi ad una costante, assidua e serena azione di ricerca e di approfondimento degli studi resa, questa, possibile da una più estesa disponibilità di tempo e da una opportuna limitazione di funzioni.

Il problema ha già richiamato l'attenzione del legislatore che ha cercato di ovviare alle constatate necessità attraverso l'istituto del « comando » che, secondo l'articolo 46 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, contenuto nel decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 gennaio 1956, n. 17, è concesso « per riconosciute esigenze di servizio e quando sia richiesta una speciale competenza ». Purtroppo però, la soluzione offerta è circoscritta ad una aliquota di « comandi » che fu fissata, per ciascun anno accademico, al numero di 50 dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e fu poi elevata a 70 dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

È innanzi tutto evidente l'aspetto di ingiustizia che assume la condizione degli aspiranti eccedenti tale numero e che pur sono in possesso degli identici titoli e che sono chiamati ad assolvere una identica funzione. Ma è soprattutto significativo il rilievo che le misure adottate risultano inadeguate a risolvere, in modo definitivo, il problema di normalizzare la posizione degli incaricati universitari, che siano contemporaneamente ordinari nelle scuole secondarie, nel senso di consentire loro una più proficua applicazione allo studio, alla ricerca ed all'insegnamento superiore.

D'altra parte, la proposta di rendere indeterminato il numero dei comandi presso Università o Istituti di istruzione superiore per il personale di cui sopra trova il suo autorevole e diretto precedente nella legge 4 giugno 1962, n. 585, che riconoscere a « tutti » i maestri di ruolo, in possesso del titolo di abilitazione o

di laurea, di poter essere assegnati, per comando, a cattedre disponibili nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado.

Le ragioni oggettive che sono alla base del provvedimento che si propone sono essenzialmente le seguenti:

a) esigenza, da parte delle Università, di poter disporre di personale specializzato al quale sia concesso tutto il tempo necessario da dedicare sia all'insegnamento, vale a dire alle lezioni, alle esercitazioni di seminario, di laboratorio, ecc., sia alla ricerca scientifica;

b) inconciliabilità degli orari di insegnamento prescritti dalle vigenti disposizioni per gli Istituti di istruzione secondaria (lezioni distribuite in almeno cinque giorni della settimana, come prescrive l'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1617) e per le Università (lezioni distribuite in non meno di tre giorni distinti, a norma dell'articolo 6, comma primo, della legge 18 marzo 1958, n. 311), inconciliabilità che nemmeno gli onerosi sacrifici e lo snervante dispiego di energie, cui sono costretti a sobbarcarsi i presidi ed i professori incaricati di insegnamento in istituti di entrambi gli ordini, riescono ovviamente a comporre.

Queste stesse ragioni, che sono di certo valide per ogni disciplina di insegnamento, dimostrano anche la necessità di superare, per quel che riguarda i comandi di cui trattasi, la distinzione tra materie fondamentali e materie cosiddette complementari, che invece è accolta dal citato articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, nel senso di ammettere al beneficio solo gli incaricati dell'insegnamento delle prime. La distinzione in parola, invero, se trova una certa ragione nei riguardi esclusivi e diretti del piano degli studi delle Università, sotto qualsiasi altro aspetto risulta priva di intrinseca motivazione, derivando solo dagli ordinamenti didattici fissati dalle varie Università. In realtà, ogni materia attende da parte dei docenti lo stesso approfondimento degli studi e delle ricerche ed esige impegni precisi di orario tanto nei riguardi delle Università che nei riguardi degli studenti: al riguardo è da tener presente che anche le cattedre di disciplina complementare sono previste nei ruoli.

Il provvedimento che si propone non altera affatto il diritto e l'esclusiva competenza

degli organi accademici in materia di conferimento degli incarichi di insegnamento presso le rispettive Università a personale da essi prescelto a norma dell'articolo 5, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Inoltre la proposta non comporta alcun aggravio di spesa a carico del bilancio statale; il professore comandato infatti non percepirà emolumenti da parte dell'amministrazione di provenienza, ma, in base all'articolo 22, comma secondo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 e in armonia al disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, la sua retribuzione farà carico al capitolo di bilancio in cui vengono stanziati i fondi per gli incaricati dell'insegnamento universitario.

È infine da tener presente, per un favorevole accoglimento della proposta, il numero relativamente ristretto di tutti i possibili aspiranti al comando.

Quest'ultima considerazione vale anche per ribattere l'argomento contrario alla proposta che potrebbe trarsi dalla scarsità di insegnanti presso gli Istituti di istruzione secondaria che si afferma non doversi ulteriormente aggravare. Del resto, tra due situazioni di insufficienza numerica (di proporzioni, per quel che si è detto, relative) sembra dover prevalere la considerazione delle più complesse esigenze dell'insegnamento universitario, per il quale il reclutamento dei docenti deve rispondere a criteri di severa selezione più di quanto non avvenga per l'insegnamento secondario, al quale è possibile accedere, per incarico, con il solo possesso del diploma di laurea: l'abilitazione alla libera docenza, le approfondite ricerche scientifiche, l'adeguata cultura, le pubblicazioni frutto di lunga applicazione, ecc., elementi questi che sono sempre alla base del conferimento di incarichi di insegnamento universitario, non sembrano potersi trascurare in un eventuale confronto con le esigenze dell'insegnamento secondario. E le stesse più generali esigenze della cultura reclamano assolutamente di superare tale contrasto e di assicurare le condizioni più idonee all'insegnamento superiore cui il personale in questione risulta abilitato per titoli specifici e validissimi ed al quale è designato dagli autorevoli organi accademici competenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e l'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« I presidi e i professori di ruolo di Istituti di istruzione secondaria forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza e proposti, in qualsiasi momento dell'anno accademico, per il conferimento di un incarico presso le Università degli studi od Istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti, per l'insegnamento di disciplina fondamentale o di materia prevista come complementare dai rispettivi ordinamenti didattici, sono collocati, con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, in posizione di comando presso le Università ed Istituti superiori medesimi ».

ART. 2.

I professori destinati alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore, a norma del precedente articolo, sono dispensati dagli obblighi di servizio negli Istituti di istruzione secondaria ai quali organicamente appartengono. Essi conservano a tutti gli effetti giuridici ed economici, durante il periodo di destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e il titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

ART. 3.

I professori comandati conservano, durante il periodo del servizio prestato nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore, il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'effettivo insegnamento da essi impartito, fissato con tutte le provvidenze contemplate dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16 e successive modificazioni, la differenza viene corrisposta a titolo di assegno personale.

Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento universitario dalla legge 18 marzo 1958, n. 311 e dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16 e successive modificazioni.